



Riunione del 17 Aprile 2013

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 49**

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone - Presidente
- Avv. Antonio Amato - Vice Presidente
- Avv. Valeria Coppola - Componente -Relatore

52.12.13 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **BISACCIONI STEFANO, n.q di Presidente p.t. dell'ASD Riguntino Volley;**
- **SACCHINI ROBERTO, Dirigente;**
- **RIGUTINO VOLLEY ASD n.p. del Presidente p.t.;**
- **RIZZO FILIPPO, Arbitro**

Con relazione *ex art. 72 Reg. Giur.*, la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, comma 2, Reg. Giur., nei confronti dei suddetti incolpati in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **BISACCIONI Stefano**, quale Presidente p.t. dell'ASD Riguntino Volley, "*Per aver, in violazione dei principi di lealtà e correttezza, ex artt. 16 Statuto FIPAV e 19 RAT, svolto le funzioni di arbitro nella gara del Campionato U12/F del 22/11/2012 Volley Rugantino vs. A.S. Cassero, benché gli fosse inibita qualunque attività federale a seguito di sanzione disciplinare comminatagli dalla C.G.N. FIPAV con provvedimento dell'8/10/12. Contestate la recidiva e l'aggravante di cui alla lettera C) dell'art. 49 Reg. Giur.*"
- **SACCHINI Roberto**, nella qualità di Dirigente, "*Per aver, in violazione dei principi di lealtà e correttezza, ex artt. 16 Statuto e 19 RAT, consentito che il tesserato Bisaccioni Stefano svolgesse funzioni di primo arbitro nella gara del Campionato U12/F del 22.11.2012 Volley Rugantino vs. AS Cassero ed in quella di Campionato U13/F del 25.11.2012 Volley Rugantino vs. AS Cassero, gare nelle quali svolgeva funzioni di secondo arbitro, nella consapevolezza che lo stesso non ne aveva diritto, per essergli stata inibita qualunque attività federale a seguito della decisione della CGN FIPAV dell'8.10.12. Contestate le aggravanti di cui alle lettere a) e j) dell'art. 49 Reg. Giur.*";
- **RIGUTINO VOLLEY ASD**, nella persona del Presidente p.t., "*Per responsabilità indiretta ex art. 55, num. 3, Reg. Giur., per i fatti contestati ai propri tesserati, Bisaccioni Stefano e Sacchini Roberto*";
- **RIZZO Filippo**, in qualità di arbitro, "*Per aver in violazione dei principi di lealtà e correttezza, ex artt. 16 Statuto e 19 RAT, nonché in violazione dell'art. 23, comma 2, Reg. Giur. omissivo di dare corretta risposta alla richiesta di informativa su fatti oggetto di indagine da parte della Procura Federale inoltrando a quest'ultima uno scritto*



omissivo e reticente al fine di coprire precise responsabilità disciplinari del tesserato Bisaccioni Stefano, nonché per non aver risposto, senza darne giustificazione, all'invito a comparire avanti alla stessa Procura Federale per renderne oralmente testimonianza su quanto a sua diretta conoscenza sui fatti oggetto di indagine. Contestate le aggravanti di cui alle lettere a) e j) dell'art. 49 Reg. Giur."

A seguito della comunicazione di avvio delle indagini da parte della Procura Federale, gli incolpati facevano pervenire le proprie deduzioni difensive, all'esito delle quali veniva formalizzato il deferimento.

La CGN, in relazione ai predetti capi di incolpazione, deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione delle parti per l'udienza del 17 Aprile 2013, dove, alla presenza del Procuratore Federale, compariva il Bisaccioni, per sé medesimo e quale Presidente dell'ASD Riguntino Volley, ed in qualità di delegato del Sig. Filippo Rizzo, giusta delega in atti.

Il Bisaccioni, riportandosi integralmente alla memoria difensiva precedentemente depositata, chiedeva il non luogo a sanzione o, in alternativa, la graduazione delle sanzioni proposte dalla Procura Federale nei confronti di tutti gli incolpati. Nessuno compariva, invece, per il Sig. Sacchini Roberto.

La Commissione Giudicante Nazionale,

- letti gli atti ed esaminati i documenti,
- presa visione delle deduzioni difensive offerte dagli incolpati,

- udita la relazione della Procura Federale nella persona dell'Avv. Giorgio Guarnaschelli che insiste nelle richieste formulate nella relazione *ex art. 72 lett. c) Reg. Giur.*

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dalla comunicazione del 07/12/2012 inviata al Procuratore Federale dal GUP Provinciale di Arezzo, Avv. Gianni Peruzzi, nella quale veniva rilevato che, a seguito di una e-mail pervenuta in data 27.11.2012 nella casella di posta elettronica del Comitato Provinciale di Arezzo, il Sig. Bisaccioni Stefano, tesserato per il Riguntino Volley ASD in qualità di Presidente, aveva arbitrato due partite di Precampionato, Under 12F e Under 13F, disputate fra il predetto Sodalizio e l'ASD Cassero Volley, nonostante la sua sospensione da ogni attività federale per mesi quattro, in virtù della decisione della CGN dell'8/10/2012.

La Procura, acquisita la documentazione, chiedeva al Presidente del Sodalizio denunciante e al segnapunti delle partite, Sig. Filippo Rizzo, una relazione scritta su quanto di loro conoscenza in ordine ai fatti contestati al Bisaccioni. Ricevute risposte apparentemente contraddittorie, gli stessi venivano convocati per essere ascoltati personalmente. Il Rizzo, disertava la convocazione senza addurre alcuna giustificazione e successivamente, con nota del 21.01.13, comunicava che le gare *de quibus* si erano svolte nella piena regolarità. La Procura, ritenendo tale scritto omissivo e reticente, volto solamente a coprire la responsabilità del Bisaccioni, contestava la violazione dei principi di lealtà e correttezza, *ex artt. 16 Statuto FIPAV e 19 RAT*, nonché dell'art. 23, co. 2, Reg. Giur.

La Procura, inoltre, formulava il capo di incolpazione anche nei confronti del Sig. Sacchini, che nelle stesse due gare di cui si discorre, aveva svolto funzioni di secondo



arbitro e che, essendo Vice Presidente dell'ASD Rigutino Volley non poteva essere all'oscuro del provvedimento disciplinare a carico del Bisaccioni.

Ciò premesso, questa Commissione, dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione e le circostanze del procedimento in esame nonché le deduzioni svolte dagli incolpati, ritiene opportuno effettuare una disamina separata delle posizioni degli stessi in ragione dei differenti profili di responsabilità disciplinare che li investono, da valutarsi nei limiti di seguito specificati.

In merito alla posizione del tesserato Stefano Bisaccioni e del Sodalizio ASD Rigutino Volley, questa Commissione – nonostante l'arbitraggio delle partite suindicate si fosse reso necessario a causa di un malore accusato dall'Arbitro designato, Sig. Polvani (il quale abbandonava il Palazzetto ancora prima dell'inizio dell'incontro) – ritiene doversi affermare la responsabilità del Bisaccioni, per aver arbitrato gli incontri ancorché squalificato dall'attività federale per mesi quattro.

Tuttavia, considerato che trattasi di Precampionato provinciale Under 12, che il referto di gara è privo di qualsiasi annotazione e osservazione da parte di entrambe le squadre, che il Sodalizio denunciante avrebbe potuto muovere le dovute contestazioni durante l'incontro, opponendosi, in mancanza di un Arbitro ufficiale, allo svolgimento dello stesso; che la gara si è svolta senza alcuna protesta; visto il contegno, anche processuale, tenuto dall'incolpato che, oltre ad aver ammesso le proprie responsabilità, si è scusato più volte per l'accaduto in sede di riunione, pur considerando la recidività del comportamento del medesimo, si giustifica la comminazione di una sanzione più graduata rispetto a quella richiesta dalla Procura.

Venendo ora all'esame della posizione del Sig. Roberto Sacchini, non può ritenersi attendibile né provata la succinta dichiarazione di quest'ultimo di non essere a conoscenza della sanzione irrogata al Bisaccioni, in quanto il suo ruolo di Vice Presidente dell'ASD Rigutino Volley gli avrebbe permesso di avere contezza di tutti i provvedimenti disciplinari addebitati ai singoli dirigenti e, soprattutto, al Presidente del Sodalizio. Tale condotta integra una palese violazione del principio di lealtà e probità sportiva sancito dall'art. 19 RAT e come tale deve essere sanzionata, seppur in maniera più graduata rispetto al capo di incolpazione.

Non si ritengono applicabili, inoltre, le circostanze aggravanti di cui alle lett. a) e j) dell'art. 49 Reg. Giur., non ravvisandosi, nella fattispecie in esame, alcun abuso di potere od occultazione di illecito da parte del Sig. Sacchini.

In ordine al capo di incolpazione dell'ASD Rigutino Volley, essendo il Bisaccioni ed il Sacchini rispettivamente Presidente e Vice Presidente del sodalizio sportivo, deve ritenersi integrata la fattispecie di cui all'art. 55, co. 3, lett. a) e b) Reg. Giur.. Tenuto conto delle dimensioni della Società sportiva e delle particolari contingenze economiche

che gli enti sportivi sono chiamati a far fronte, si ritiene applicabile una sanzione pecuniaria ridotta.

Quanto al Sig. Rizzo Filippo, dall'esame della documentazione in atti, non emergono fatti o circostanze in grado di provare la sua conoscenza del provvedimento di



sospensione a carico del Bisaccioni e, pertanto, la dichiarazione resa dal medesimo, ancorché succinta, non può ritenersi omertosa o reticente. Conseguentemente, non possono essere addebitate a suo carico sanzioni riferite a tali circostanze.

Si deve, tuttavia, rilevare che la mancata presentazione del Rizzo innanzi alla Procura senza giustificazione alcuna, nonostante la convocazione notificatagli, costituisce infrazione disciplinare, ai sensi dell'art. 23, co. 1, Reg. Giur., tale da giustificare la comminazione di una sanzione minore rispetto a quella richiesta dalla Procura.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico degli incolpati le seguenti sanzioni:

BISACCIONI Stefano: sospensione da ogni attività federale per mesi quattro;

SACCHINI Roberto: sospensione da ogni attività federale per mesi due;

ASD Rigutino Volley: multa di Euro 100;

RIZZO Filippo: sospensione da ogni attività federale per mesi uno.

IL PRESIDENTE
Avv. Thomas Martone

Roma, 24 Aprile 2013